



AGEVOLAZIONI FISCALI "COVID" (CENNI)

CORSO PRATICANTI "ALESSANDRO LAROCCA" 2022

AGEVOLAZIONI FISCALI COVID - CENNI

- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO «SOSTEGNI» (ART. 1 DL 41/2021)
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO «SOSTEGNI - BIS» AUTOMATICO (ART.1 DL 73/2021)
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO «SOSTEGNI – BIS» ALTERNATIVO (ART. 1 DL 73/2021)
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO «SOSTEGNI – BIS» - PEREQUATIVO (ART. 1 DL 73/2021)
- CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI (ART. 4 DL 73/2021)
- CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 32 DL 73/2021)
- ACE INNOVATIVA - SOSTEGNI BIS (ART. 19 DL 73/202)
- CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI

REQUISITI OGGETTIVI

IL CONTRIBUTO SPETTA A CONDIZIONE CHE:

- I RICAVI/COMPENSI DEL 2019 NON SIANO SUPERIORI A 10 MILIONI DI EURO;
- L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DELL'ANNO 2020 SIA INFERIORE ALMENO DEL 30% RISPETTO ALL'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DELL'ANNO 2019 (REQUISITO NON RICHiesto PER CHI HA INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1.1.2019).

REQUISITI SOGGETTIVI

IL CONTRIBUTO SPETTA A TUTTI I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E REDDITO AGRARIO CHE HANNO I SOPRACITATI
REQUISITI OGGETTIVI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO È CALCOLATO APPLICANDO LE SEGUENTI PERCENTUALI ALLA DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DELL'ANNO 2020 E QUELLO DEL 2019:

- 60%, PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 100.000,00 EURO;
- 50%, PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 100.000,00 E 400.000,00 EURO;
- 40%, PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 400.000,00 E 1 MILIONE DI EURO;
- 30%, PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 1 E 5 MILIONI DI EURO;
- 20%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 TRA 5 E 10 MILIONI DI EURO.

IL CONTRIBUTO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE 150.000,00 EURO.

È INOLTRE PREVISTO UN CONTRIBUTO MINIMO, PARI A:

- 1.000,00 EURO, PER LE PERSONE FISICHE;
- 2.000,00 EURO, PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO AUTOMATICO

IL CONTRIBUTO “AUTOMATICO” È RICONOSCIUTO AI SOGGETTI CHE:

- HANNO LA PARTITA IVA ATTIVA AL 26.5.2021;
- HANNO PRESENTATO L'ISTANZA E OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 41/2021 (PRIMO DECRETO SOSTEGNI).

IL NUOVO CONTRIBUTO:

- SPETTA AUTOMATICAMENTE IN MISURA PARI A QUELLO GIÀ RICONOSCIUTO DAL PRIMO DECRETO SOSTEGNI (DL 41/2021);
- È CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA STESSA MODALITÀ SCELTA PER IL PRECEDENTE.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO ALTERNATIVO

SOGGETTI BENEFICIARI

TALE CONTRIBUTO SPETTA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA AL 26.5.2021, RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO, A CONDIZIONE CHE:

- I RICAVI/COMPENSI 2019 NON SIANO SUPERIORI A 10 MILIONI DI EURO;
- L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DEL PERIODO 1.4.2020 - 31.3.2021 SIA INFERIORE ALMENO DEL 30% RISPETTO ALL'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI 1.4.2019 - 31.3.2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO ALTERNATIVO

MISURA DEL CONTRIBUTO

PER I SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 41/2021, L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO È DETERMINATO APPLICANDO ALLA DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO/ CORRISPETTIVI DEL PERIODO 1.4.2020-31.3.2021 E QUELLO RELATIVO AL PERIODO 1.4.2019-31.3.2020 LE SEGUENTI PERCENTUALI:

- 60%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 100.000,00 EURO;
- 50%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 100.000,00 E 400.000,00 EURO;
- 40%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 400.000,00 E 1 MILIONE DI EURO;
- 30%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 1 E 5 MILIONI DI EURO;
- 20%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 5 E 10 MILIONI DI EURO.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS – CONTRIBUTO ALTERNATIVO

PER I SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 41/2021, L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO È DETERMINATO APPLICANDO ALLA SUDETTA DIFFERENZA LE SEGUENTI PERCENTUALI:

- 90%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 100.000,00 EURO;
- 70%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 100.000,00 E 400.000,00 EURO;
- 50%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 400.000,00 E 1 MILIONE DI EURO;
- 40%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 1 E 5 MILIONI DI EURO;
- 30%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 5 E 10 MILIONI DI EURO.

PER TUTTI I SOGGETTI, IL CONTRIBUTO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A 150.000,00 EURO.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CONTRIBUTO PEREQUATIVO

1) REQUISITI SOGGETTIVI

IL CONTRIBUTO SPETTA A TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA, RESIDENTI IN ITALIA, ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, LAVORO AUTONOMO O TITOLARI DI REDDITO AGRARIO, TITOLARI DI PARTITA IVA ALLA DATA DEL 26.5.2021. L'AGEVOLAZIONE SPETTA ANCHE AI CONTRIBUENTI FORFETTARI/MINIMI.

IL CONTRIBUTO **NON SPETTA** AI SOGGETTI:

- AI SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO LA PARTITA IVA SUCCESSIVAMENTE AL 26.5.2021 (AD ECCEZIONE DEGLI EREDI CHE HANNO ATTIVATO LA PARTITA IVA SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI UN SOGGETTO DECEDUTO E DEI SOGGETTI CHE HANNO POSTO IN ESSERE UN'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE E CHE PROSEGUONO QUINDI L'ATTIVITÀ DEL SOGGETTO CONFLUITO);
- AI SOGGETTI LA CUI ATTIVITÀ È CESSATA E QUINDI LA PARTITA IVA È STATA CHIUSA ALLA DATA DEL 26.5.2021;
- AGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 74 DEL TUIR;
- AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E ALLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 162-BIS DEL TUIR.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CONTRIBUTO PEREQUATIVO

2) REQUISITI OGGETTIVI

AI FINI DI USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO È RICHIESTA LA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- I RICAVI/COMPENSI 2019 (SOGGETTI “SOLARI”) NON SIANO SUPERIORI A 10 MILIONI DI EURO;
- VI SIA UN PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO RELATIVO AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2020 ALMENO PARI AL 30% RISPETTO A QUELLO DEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2019.
- AVER PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA 2020 ENTRO IL 30.09.2021 ED EVENTUALI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL 2019 ENTRO IL 30.09.2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CONTRIBUTO PEREQUATIVO

3) MISURA DEL CONTRIBUTO

L' AMMONTARE DEL CONTRIBUTO È CALCOLATO APPLICANDO LE PERCENTUALI DEFINITE DAL DM 12.11.2021 ALLA DIFFERENZA TRA IL RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2020 RISPETTO A QUELLO RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2019, DIMINUITA DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EVENTUALMENTE RICONOSCIUTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

A TALE IMPORTO SI APPLICANO QUINDI LE SEGUENTI PERCENTUALI:

- 30%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A 100.000,00 EURO;
- 20%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 100.000,00 E 400.000,00 EURO;
- 15%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 400.000,00 E 1 MILIONE DI EURO;
- 10%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 1 E 5 MILIONI DI EURO;
- 5%, PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 COMPRESI TRA 5 E 10 MILIONI.

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI – DECRETO SOSTEGNI BIS

1)REQUISITI SOGGETTIVI

IL “NUOVO” CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI, RIGUARDA:

- I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 15 MILIONI DI EURO NEL SECONDO PERIODO D’IMPOSTA ANTECEDENTE A QUELLO IN CORSO AL 26.5.2021 (ANNO 2019, PER I SOGGETTI “SOLARI”);
- GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI.

LIMITE DI 15 MILIONI DI RICAVI

- RISPETTO AL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2020, CAMBIA, PER I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, IL LIMITE MASSIMO DI RICAVI/COMPENSI CHE CONSENTE L’ACCESSO AL BENEFICIO, CHE PASSA DA 5 A 15 MILIONI DI EURO, MENTRE NON MUTA IL PERIODO DI RIFERIMENTO, CHE RESTA IL 2019 (PER I SOGGETTI “SOLARI”).

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI – SOSTEGNI BIS

2) REQUISITI OGGETTIVI

PER I MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2021, ANCHE IL “NUOVO” CREDITO D’IMPOSTA SPETTA NELLA:

- MISURA DEL 60% DEI CANONI DI LOCAZIONE, DI *LEASING* OPERATIVO O DI CONCESSIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE, AGRICOLA, DI INTERESSE TURISTICO O ALL’ESERCIZIO ABITUALE E PROFESSIONALE DELL’ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO;
- MISURA DEL 30% DEI CANONI DI CONTRATTI DI SERVIZI A PRESTAZIONI COMPLESSE O DI AFFITTO D’AZIENDA, COMPRENSIVI DI ALMENO UN IMMOBILE A USO NON ABITATIVO DESTINATO ALLE MEDESIME ATTIVITÀ;
- MISURA DEL 60% PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, IN RELAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE, DI *LEASING* OPERATIVO O DI CONCESSIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI – SOSTEGNI BIS

PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA, IL DECRETO "SOSTEGNI-BIS" INTRODUCE ALCUNE NOVITÀ IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO, ATTESO CHE IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DA GENNAIO 2021 A MAGGIO 2021, SPETTA, AI SOGGETTI LOCATARI ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICA, *"A CONDIZIONE CHE L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE 2020 E IL 31 MARZO 2021 SIA INFERIORE ALMENO DEL 30 PER CENTO RISPETTO ALL'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE 2019 E IL 31 MARZO 2020"*.

RISPETTO AL CREDITO D'IMPOSTA 2020 PREVISTO DALL'ART. 28 DEL DL 34/2020, CAMBIANO:

- SIA L'AMMONTARE DEL CALO MINIMO DI FATTURATO RICHIESTO, CHE PASSA DAL 50% AL 30%;
 - SIA I PERIODI DI RIFERIMENTO PER IL CONFRONTO, CHE SONO ORA COSTITUITI DAL C.D. "ANNO PANDEMICO", DOVENDO CONFRONTARE L'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO RIFERITO AL PERIODO 1.4.2020-31.3.2021 CON QUELLO RIFERITO AL PERIODO "PRE-PANDEMIA" 1.4.2019 - 31.3.2020;
- SIA IL METODO DI CALCOLO, ATTESO CHE IL CALO NON DEVE PIÙ ESSERE VERIFICATO MESE PER MESE (COME RICHIESTO DALL'ART. 28 DEL DL 34/2020), BENSÌ SULL'AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO DEI PERIODI DI RIFERIMENTO.

POTRANNO QUINDI BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER TUTTE LE PRIME 5 MENSILITÀ 2021 DI CANONI PAGATE, I CONDUTTORI CHE ABBIANO REGISTRATO UN AMMONTARE MEDIO MENSILE DEL FATTURATO, NEL PERIODO 1.4.2020-31.3.2021, INFERIORE ALMENO DEL 30% RISPETTO A QUELLO REGISTRATO NEL PERIODO 1.4.2019-31.3.2020.

RESTANO ESCLUSI DALLA CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO I SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ A PARTIRE DALL'1.1.2019, MENTRE NON SONO PIÙ PREVISTE DEROGHE PER I C.D. "COMUNI CALAMITATI".

CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE - SOSTEGNI

CON IL DL 25.5.2021 N. 73 (C.D. DECRETO "SOSTEGNI-BIS"), È STATO INTRODOTTO UN NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (SI VEDA CIRCOLARE STUDIO N. 7 DEL 16/6/2021) IN FAVORE DI:

- SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI;
- ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI;
- STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE DOTATE DI CODICE IDENTIFICATIVO.

IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTA PER LE SPESE SOSTENUTE:

- NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021;
- PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI, COMPRESI LE SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI PER COVID-19.

IL CREDITO D'IMPOSTA È RICONOSCIUTO IN MISURA PARI AL 30% DELLE SUDDETTE SPESE, FINO AD UN MASSIMO DI 60.000,00 EURO PER CIASCUN BENEFICIARIO, NEL LIMITE COMPLESSIVO DI 200 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2021.

ACE INNOVATIVA 2021

L'ARTICOLO 19 DEL DL 73/2021 HA RAFFORZATO IN VIA TRANSITORIA L'ACE, PREVEDENDO CHE GLI INCREMENTI RILEVANTI NEL 2021, POSSANO BENEFICIARE DI UN COEFFICIENTE DI REMUNERAZIONE DEL 15% CON UN LIMITE DI 5 MILIONI DI INCREMENTI AGEVOLABILI.

IN ALTERNATIVA ALL'ORDINARIA DEDUZIONE E' PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA.

ACE INNOVATIVA 2021

SOGGETTI BENEFICIARI

POSSONO BENEFICIARE DELLA SUPER ACE I SOGGETTI IRES E IRPEF (QUESTI ULTIMI A CONDIZIONE CHE ADOTTINO IL REGIME CONTABILE ORDINARIO). NON SONO PREVISTE ESECLUSIONI IN BASE AL TIPO DI SOCIETÀ O AI REQUISITI DIMENSIONALI.

AMBITO TEMPORALE

L'AGEVOLAZIONE SPETTA CON RIFERIMENTO AL SOLO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2020

CALCOLO DEL BENEFICIO

LA BASE DI CALCOLO DELLA SUPER ACE È RAPPRESENTATA DALLA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE PROPRIO RISPETTO A QUELLO ESISTENTE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI

4.0

VIENE PROROGATO DAL 2022 AL 2025 IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI "4.0", CON MODIFICHE IN MERITO ALLA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI MATERIALI "4.0" – ALLEGATO A L. 232/2016

	Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022 (con prenotazione 30.06.2023)	Investimenti 1.1.2023 – 31.12.2025 (con prenotazione 30.06.2026)
Investimenti <= 2,5 ml	40%	20%
Investimenti >= 2,5 ml e <= 10ml	20%	10%
Investimenti >= 10 ml e <= 20 ml	10%	5%

CREDITO DI IMPOSTA PER I BENI IMMATERIALI «4.0» - ALLEGATO B L. 232/2016

	Investimenti 16.11.2021 – 31.12.2023	Investimenti 1.1.2024-31.12.2024 (con prenotazione 30.06.2025)	Investimenti 1.1.2025 – 31.12.2025 (con prenotazione 30.06.2026)
Investimenti <= 1 ml	20%	15%	10%

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

IL CREDITO D'IMPOSTA:

- È UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE, CON TRIBUTI E CONTRIBUTI, MEDIANTE IL MODELLO F24;
- SPETTA PER I BENI MATERIALI E IMMATERIALI (SIA “ORDINARI” CHE “4.0”) IN TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO (1 /3 ALL'ANNO);
- PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI INFERIORI A 5 MILIONI DI EURO CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI “ORDINARI” DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021, SPETTA IN UN'UNICA QUOTA ANNUALE;
- NEL CASO DI INVESTIMENTI IN BENI “ORDINARI” È UTILIZZABILE A DECORRERE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI, MENTRE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0” A DECORRERE DALL'ANNO DI AVVENUTA INTERCONNESSIONE.

DICITURA IN FATTURA

NELLA FATTURA DI ACQUISTO DEI BENI DEVE ESSERE RIPORTATO IL RIFERIMENTO NORMATIVO DELL'AGEVOLAZIONE.

PERIZIA ASSEVERATA

PER I BENI “4.0” DI COSTO UNITARIO SUPERIORE A 300.000,00 EURO, È RICHIESTA UNA PERIZIA ASSEVERATA.